



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 1 luglio 2020 n.5

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 24 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 22 giugno 2020;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 3 DELL'11 MAGGIO 2020 “DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO – LEGGE 21 APRILE 2020 N. 63 ‘INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COVID - 19”

Art. 1

1. L'articolo 7, comma 5 del Regolamento 11 maggio 2020 n. 3, è così modificato:
“5. Il richiedente deve dichiarare, in nome e per conto dell'intero nucleo familiare, di non detenere complessivamente, alla data di presentazione della domanda di disponibilità liquide, strumenti finanziari e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato, presso Istituti bancari e finanziari e compagnie assicurative a San Marino, superiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00). Sono esclusi dal conteggio i c/c dei minorenni per i quali non è possibile prelevare alcun importo fino al raggiungimento della maggiore età.”.

Art. 2

1. L'articolo 13, comma 4 del Regolamento 11 maggio 2020 n. 3 è così modificato:
“4. Ai sensi della lettera d), del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n. 63/2020, l'operatore economico deve dichiarare se lo stesso appartiene o meno al settore turistico. Per operatori del settore turistico si intendono gli operatori economici aventi sede nei centri storici della Repubblica, gli alberghi dislocati sul territorio, tour operator, le agenzie viaggi, le attività nel settore degli eventi e gli operatori economici che effettuano il trasporto delle persone ed il trasporto studenti.”.

Art. 3

1. L'articolo 15, comma 1, del Regolamento 11 maggio 2020 n. 3 è così modificato:
“1. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ricevuta la richiesta dall'Istituto finanziatore si attiva, tramite il Dipartimento Finanze e Bilancio, ai sensi della lettera c), comma 2 e del comma 5 dell'articolo 20 del Decreto – Legge n.63/2020, per richiedere le informazioni necessarie al rilascio della garanzia dell'Ecc.ma Camera, avvalendosi della collaborazione delle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, degli Enti e Aziende del Settore Pubblico Allargato e del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Gli uffici precedentemente menzionati dovranno rispondere alle richieste pervenute entro 2 giorni lavorativi alla data di ricezione delle stesse.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 luglio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini